



premessa CARTA DI NOTO IV

La memoria non è una produzione precisa degli eventi percepiti in quanto essa è un processo dinamico e (ri)costruttivo.

Il processo mnestico è molto sensibile alle influenze esterne che possono interferire al livello della codifica, del consolidamento e/o del richiamo.

Gli effetti dei processi di costruzione della memoria autobiografica assumono una particolare rilevanza nei bambini, a causa della loro maggiore suggestionabilità, della loro dipendenza dal contesto ambientale e dalla difficoltà nel corretto monitoraggio della fonte di informazioni (esperienza vissuta, assistita o narrata).



LE SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO

La situazione di pregiudizio consiste nella presenza di una condizione di abuso e/o di maltrattamento a danno del minore.


Nel 1999 la Consulta sulla prevenzione dell'abuso sui bambini dell'OMS ha indicato la seguente definizione : *«L'abuso o il maltrattamento sull'infanzia è rappresentato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere»*



Stefano Cirillo su Ubimino parla della violenza intrafamiliare oggi:

"Forme più subdole di trascuratezza sono da ricercare nelle famiglie, anche non indigenti, in cui la scelta di avere un figlio risponde più che altro a un bisogno narcisistico e i genitori non sono pronti ad assumere responsabilità e sacrifici connessi alla genitorialità, lasciando i bambini e poi gli adolescenti in una sostanziale solitudine.

L'altro dramma è la violenza assistita: come mostra l'incremento dei casi di uxoricidio, impensabile due decenni fa, i figli sono profondamente a rischio, anche in situazioni meno estreme, di imboccare strade drammaticamente disadattive di identificazione con l'aggressione o di disperati tentativi di difendere la madre."



Una situazione di pregiudizio si prefigura a partire dalla presenza di un sospetto sufficientemente fondato che il minore sia stato esposto ad una o più forme di maltrattamento e/o abuso.

Il Dirigente scolastico deve essere tempestivamente informato di quanto rilevato al fine di poter decidere in merito ad una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente e/o al Servizio Sociale.

Servizio Sociale e Dirigenza possono individuare, ognuno secondo le proprie competenze e responsabilità, tempi e modalità per procedere rispetto al minore, alla sua famiglia o all'Autorità Giudiziaria competente.

Ogni situazione è diversa dalle altre



LA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere scritta e sottoscritta da coloro che hanno osservato o a cui è stato riferito ciò che si sta segnalando

Deve riportare «virgolettato» ciò che è stato osservato e ascoltato

Deve riportare le indicazioni sui passaggi effettuati e sulle persone informate

Non deve contenere valutazioni o interpretazioni personali

art. 331 c.p.p. :
denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

Salvo quanto stabilito dall'art. 347 i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto (*si rammenta : firmandolo tutti*).

Se nel corso di un procedimento civile o amministrativo emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al Pubblico Ministero.



**art. 361 c.p. :
omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale**

Il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.

La pena è della reclusione sino a un anno se il colpevole è un ufficiale o agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.



ART. 572 C.P. Maltrattamenti contro familiari e conviventi

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente [art 571 c.p. : abuso dei mezzi di correzione], maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni »





Art. 609 quater c.p. Atti sessuali con minorenni

“Soggiace alla pena stabilita dall’art. 609 bis chiunque, al di fuori dell’ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persone che al momento del fatto :

- 1) Non ha compiuto gli anni quattordici;*
- 2) Non ha compiuto gli anni sedici quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza.*

Fuori dei casi previsti dall’art. 609 bis l’ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona per cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore degli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minore che, al di fuori dell’ipotesi previste nell’art. 609 bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all’art. 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci



TRIBUNALE
CIVILE

TRIBUNALE PENALE

TRIBUNALE PER I
MINORENNI

Parlare di responsabilità significa fare riferimento alla consapevolezza della natura degli atti e delle scelte compiute e delle conseguenze, morali e giuridiche, nei confronti di sé stessi e degli altri, derivanti da tali atti e scelte.

Responsabilità considerata nel suo duplice significato di «rendere conto» e «rendersi conto» dei doveri assunti

DIPENDENTI PUBBLICI

LORO DOVERI E CONNESSE RESPONSABILITÀ:

- Costituzione (art 98 – fedeltà alla Nazione e 97 imparzialità e buon andamento – art 28 resp. penali, civili, amministrative per atti in violazione diritti)
- Codice civile (diligenza, fedeltà, sanzioni disciplinari artt. 2104/2106)
- Codice penale
- CCNL (ad es per quanto riguarda le sanzioni disciplinari)
- Codice di comportamento dei dipendenti delle PA (art. 53 dlgs 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - cumulo d'impieghi)
- leggi e riforme di settore





La responsabilità del dipendente pubblico

1 LA RESPONSABILITA' PENALE si ha quando la trasgressione dei doveri di ufficio integra una fattispecie di reato.

2 LA RESPONSABILITA' CIVILE consiste nel sopportare le conseguenze di un comportamento illecito che abbia causato un danno ingiusto. La persona che lo ha causato è tenuta a risarcire la parte lesa.

3 LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA si ha quando il danno è cagionato direttamente o indirettamente all'ente di appartenenza dal dipendente pubblico nell'espletamento delle proprie funzioni per violazione dolosa o gravemente colposa degli obblighi di servizio.

4 LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE è quella forma di responsabilità in cui incorre il lavoratore pubblico o privato che non osserva obblighi contrattualmente assunti (CCNL, C. soggettivo), sanzioni espulsive (licenziamento) o conservative (richiamo, sospensione dal servizio e dalla retribuzione)

CULPA IN VIGILANDO

Le norme che regolano la responsabilità degli insegnanti nell'esercizio delle loro funzioni sono diverse.

Articolo 28 della Costituzione :

“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici”.

Articoli 2047 e 2048 del Codice Civile :

Il primo riguarda il caso di danno cagionato dalla persona incapace di intendere e di volere, per il quale il risarcimento è dovuto “da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Nel secondo comma dell'articolo 2048 invece c'è un esplicito riferimento alla figura degli insegnanti (“precettori”):

“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.”

Quindi, la responsabilità degli insegnanti è da considerarsi presunta, in quanto consiste nell'omessa vigilanza dei minori.

Se quindi un alunno si fa male durante le ore di lezione, l'insegnante dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per provare ad impedirlo.

Infatti, secondo quanto previsto dalla legge, un insegnante che dimostri di aver tenuto un comportamento volto ad evitare che il fatto incriminato si realizzasse non ha nessuna responsabilità dell'accaduto.





LEGGE 29 MAGGIO 2017 N. 71

**DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL
CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO**

here... alone...
and lonely...



la solitudine

la paura

l'incomprensione

il silenzio

aumentano il rischio

Con il termine «bullismo» si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima.

Con il termine «cyberbullismo» si intende qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli sopra indicati e perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.

here...alone...
and lonely...



la solitudine

la paura

l'incomprensione

il silenzio

aumentano il rischio

9 maggio 2017 il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri intervenendo al convegno 'Imp@ri a scuola: bullismo e cyberbullismo' a Pontremoli (Massa Carrara) ha così dichiarato : "La prossima settimana mi auguro che si possa arrivare all'approvazione del Ddl sul cyberbullismo che, dopo un serio confronto in Parlamento, arriva a compimento per portare nuovi elementi di prevenzione che, certamente, daranno riscontri nella vita di tutti i giorni», rilevando che i dati statistici più recenti "fotografano uno scenario particolarmente complesso e grave per quel che concerne gli episodi di cyberbullismo con il 28% dei giovani" tra i 14 e i 18 anni che dichiara di essere stato, almeno una volta, vittima di questi comportamenti criminosi.



STORIE DI RAGAZZE E RAGAZZI CADUTI NELLA RETE

Il ritiro sociale riguarda 120.000 adolescenti in Italia.

La colpa non è di internet ma della difficoltà ad affrontare i compiti evolutivi che caratterizzano l'età, il crollo degli ideali e le sofferenze psicologiche a spingere questi ragazzi a sentirsi inadeguati, non all'altezza delle aspettative. Il cyberbullismo è una forma di maltrattamento con effetti a medio e lungo termine.

La violenza aumenta il rischio di violenza.

Sono pertanto necessari precoci ed adeguati interventi di rilevazione, di protezione, di valutazione e di trattamento

Per 8 ragazzi su 10 non è grave insultare, ridicolizzare o rivolgere frasi aggressive sui social si può. Gli attacchi verbali in rete non sono considerati gravi perché non vi è violenza fisica. La maggior parte, 7 su 10, prende di mira l'aspetto fisico, l'abbigliamento e i comportamenti della vittima, convinti che il malcapitato non avrà alcuna conseguenza dagli attacchi. Sono sempre 7 su 10 quelli che non giudicano grave pubblicare immagini non autorizzate che ritraggono la vittima.

In Toscana, ove è stato fatto nelle scuole elementari e medie un progetto di prevenzione : alle elementari il 9,7 per cento dei bambini si era dichiarato in un questionario anonimo autore di prevaricazioni, mentre alla fine la percentuale è scesa al 3,6. Calo anche delle vittime, passate dal 24 all'11 per cento. Alle medie, i bulli sono passati dal 4,7 al 2 per cento e le vittime dal 7,5 al 6.





LEGGE 29 MAGGIO 2017 N. 71 CYBERBULLISMO

Il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti ed attiva adeguate azioni di carattere educativo.

I regolamenti scolastici dovranno prevedere esplicite sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

In ogni istituto sarà individuato tra i professori un referente per le iniziative contro il bullismo ed il cyberbullismo.

Miur linee di orientamento di prevenzione e contrasto

